



Protocollo F.I.C.
Organi di Giustizia

11 FEB 2025

n°

4

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
-TRIBUNALE FEDERALE-
DECISIONE N. 1 / 2025
NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 008/2024

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Canottaggio (FIC), così composto:

- Avv. Simone Colla: Presidente
- Avv. Barbara Icardi: Componente -Relatore
- Avv. Biagio Terrano: Componente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/01/2025, in ordine al deferimento dei Signori **PARODI Christian** (Tesserata FIC n. 346793) nato a Genova il 05/10/2001 e **PERUZZI Vasco Carlo** (tesserato fino all'anno 2023 con Tesserata FIC n. 306839), nato a Genova il 17/6/1948

PREMESSO CHE:

– Con atto di deferimento pervenuto in data 12/11/2024, la Procura Federale FIC deferiva innanzi a questo Tribunale i Signori **PARODI Christian** e **PERUZZI Vasco Carlo** per rispondere della violazione delle seguenti disposizioni:

- artt. 3.1., lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale (RGF), con le aggravanti previste dall'art. 9.1., lett. a), c), f), g), l)
- l'art. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- artt. 6) ed 8) del Codice Etico FIC deliberato in data 18.4.2020.

L'indagine ed il successivo deferimento traevano origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 31/7/2024 dal Signor [OMISSIS], che nella sua veste di [OMISSIS]

Fede pubblicazione M.2.25

contestava le condotte degli odierni Incolpati tali per cui il PARODI avrebbe svolto attività amministrative a nome della ASD Schenone in assenza di qualsivoglia autorizzazione, mentre il PERUZZI, nel corso di una riunione che si sarebbe tenuta nel dicembre 2023 alla presenza dello stesso Sig. Parodi e del Sig. [OMISSIS] avrebbe convinto alcuni atleti a trasferirsi presso la Società [OMISSIS] , sostenendo che "l'ASD Schenone avrebbe chiuso l'attività di canottaggio".

Più in dettaglio il Parodi (in precedenza già dimessosi dal Consiglio Direttivo della ASD Schenone) si presentava in data 05/02/2024 presso la segreteria del sodalizio proponendo alla nuova segretaria Sig.ra [OMISSIS] , che accettava, di inviare una e-mail alla FIC facendo uso delle credenziali della ASD Schenone. Con la suddetta e-mail (che veniva inviata a firma dell'allora Presidente Sig. [OMISSIS]) il Parodi ad insaputa della Segretaria [OMISSIS] comunicava alla FIC che la ASD Schenone non avrebbe rinnovato la propria affiliazione per l'anno 2024, chiedendo perciò lo svincolo di 15 atleti. Precisava inoltre il segnalante che di tale comunicazione anche l'ex-Presidente [OMISSIS] ignorava totalmente lo scopo ed il contenuto.

In data 30/10/2024, a seguito dell'intenzione di deferimento, gli odierni incolpati facevano pervenire a ministero dell'Avv. Tommaso Pala del Foro di Genova due distinte memorie difensive ed allegata documentazione, con le quali contestavano tutte le condotte ad essi addebitate.

Con provvedimento del 15/11/2024 il Presidente del Tribunale disponeva l'avvio del procedimento fissandone per la trattazione l'udienza del 05/12/2024. Con successivo provvedimento di rettifica del 18/11/2024 l'udienza di trattazione veniva differita al giorno 18/12/2024, ed ancora d'ufficio al giorno 21/01/2025 (provvedimento 13/01/2025).

All'udienza 21/01/2025 tenutasi secondo la modalità "da remoto", erano presenti i Deferiti personalmente, assistiti dall'Avv. Tommaso Pala, nonché l'Avv. Salvatore Vivis per la Procura Federale. I Deferiti risultavano costituiti in giudizio con memoria a firma dell'Avv. Pala del 13/12/2024, con allegata documentazione. In tale sede il Tribunale rigettava la richiesta di prova orale presentata dai deferiti in quanto superflua ed invitava le parti a formulare le rispettive conclusioni.

M. 2.25

La Procura Federale, ritenendo che sulla base della documentazione in atti e le evidenze acquisite in sede di indagine, tenuto tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo degli indagati ma considerate le dettagliate circostanze riportate dalla Segretaria della ASD Schenone Sig.ra [OMISSIS], unite alle dichiarazioni dell'ex presidente [OMISSIS], riteneva evidente la violazione dei doveri lealtà e correttezza da parte dei Deferiti. Concludeva pertanto chiedendo, per entrambi, la sanzione della sospensione ai sensi art. 5 lett. d) n. 1 RGF, ed in particolare la sospensione per un periodo di anni uno nei confronti del Sig. Parodi e mesi sei nei confronti del Sig. Peruzzi.

La Difesa si riportava alla propria comparsa di costituzione; ribadiva a sua volta l'atteggiamento collaborativo degli indagati e ne trattava separatamente le posizioni. Quanto al Sig. Peruzzi, incolpato di aver convinto gli atleti a trasferirsi dalla Società Schenone ASD riteneva il fatto non provato, avendo per contro dimostrato anche attraverso le testimonianze scritte e versate in atti che la riunione in questione non si era mai tenuta, né ciò risultava dalle dichiarazioni della segretaria Sig.ra [OMISSIS] e dell'ex Presidente [OMISSIS].

La stessa Difesa riteneva invece la posizione del Parodi più articolata. Non vi erano elementi da cui emergesse con chiarezza l'esistenza di un consenso della ASD Schenone alla non-affiliazione alla FIC per l'anno 2024. Tuttavia, vi era in atti il riferimento ad un incontro che avrebbe dovuto tenersi il 5 febbraio 2024 tra il Parodi e l'ex presidente [OMISSIS], proprio al fine di formalizzare la non- affiliazione della ASD Schenone alla FIC per l'anno 2024. La Difesa osservava inoltre che il successivo 6 febbraio la Segreteria della ASD Schenone, nella comunicazione e-mail con cui inviava alla FIC i dati del Presidente in carica, ben avrebbe potuto smentire anche la volontà di non affiliazione manifestata solo il giorno precedente, ma ciò non era avvenuto. Tra l'altro, le suddette comunicazioni e-mail tra la ASD Schenone e la FIC risultavano indirizzate per conoscenza anche all'ex presidente [OMISSIS], per cui non si poteva affermare che [OMISSIS] non fosse a conoscenza dell'operato del Parodi e della richiesta di non affiliazione. Non si poteva dunque affermare che l'agire del Parodi non fosse stato messo a conoscenza della ASD Schenone. La Difesa concludeva pertanto chiedendo il rigetto del deferimento nei confronti di entrambi gli incolpati. Il Collegio si riservava.

M. D. 25/2/24

Con Ordinanza istruttoria del 22/01/2025 il Tribunale, a scioglimento della precedente riserva, riteneva opportuno disporre d'ufficio (*ex art. 51 co.1 RGF*) l'audizione come testimoni del Sig. [OMISSIS] e del Sig. [OMISSIS] all'udienza del giorno 29/01/2025.

All'udienza 29/01/2025 i Sigg. [OMISSIS] (in collegamento telematico dalla sede del Comitato Regionale FIC-Liguria) comparivano e rendevano testimonianza sui chiarimenti ad essi richiesti dal Tribunale.

Il Sig. [OMISSIS] Relativamente alla e-mail inviata ad opera del Parodi il 05/02/2024 tramite la casella di posta elettronica della ASD Schenone all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Tesseramento FIC, dichiarava di esserne a conoscenza, avendola letta dagli uffici della Schenone circa una settimana dopo l'invio. A richiesta di ulteriori chiarimenti da parte del Collegio, risultando che la stessa e-mail del 05/02/2024 fosse stata inviata per conoscenza anche al suo indirizzo personale di posta elettronica, egli riferiva di non averla mai ricevuta, non sapendone tuttavia spiegare il motivo. [OMISSIS] confermava di aver saputo dal Parodi che c'era necessità di svincolare gli atleti, ma che non credeva che il Parodi avesse comunicato alla FIC anche la volontà della ASD Schenone di non affiliarsi per l'anno 2024, tant'è che a quel tempo il contributo di affiliazione era già stato regolarmente versato. Confermava di non avere mai detto a Parodi né a nessun altro che la ASD Schenone non intendesse affiliarsi alla FIC per l'anno 2024. Ribadiva di non aver ricevuto al suo indirizzo personale la e-mail del 05/02/2024, né di aver visto la e-mail inviata anche a lui per conoscenza il successivo 06/02/2024 dall'Ufficio tesseramento FIC.

Ancora il [OMISSIS] riferiva al Tribunale che il Parodi gli aveva detto che *"...i ragazzi volevano fare delle gare, noi come società dovevamo sbloccarli per consentire di fare le gare nella nuova società, anche se noi inizialmente non eravamo stati messi a conoscenza del fatto, quindi avevo dato al Parodi solo il mio benessere per lo svincolo degli atleti. Sono a conoscenza del fatto che gli atleti si erano di fatto già trasferiti alla Società [OMISSIS] sin dal gennaio 2024, di questo trasferimento di fatto non siamo stati avvertiti né dal Parodi né dal Peruzzi. Ora che ci penso meglio, preciso che del trasferimento ci hanno informato alcuni genitori degli atleti, i quali ci hanno informato che i ragazzi si erano trasferiti alla Società [OMISSIS]. Neppure la Società [OMISSIS] ci ha informato che i ragazzi si stavano allenando da loro, forse dando per scontato che Parodi o Peruzzi ci avessero avvisato, o forse perché avevano comunque interesse ad averli" [...]* Il

M. 2.25

mio intendimento era solo quello di trovare un allenatore, procedere con l'affiliazione e nel frattempo svincolare gli atleti".

Per sua parte il Sig. [OMISSIS] precisava che [OMISSIS] non aveva assistito di persona ai fatti oggetto della sua segnalazione. Tra le altre cose, confermava che nel febbraio 2024 la ASD Schenone stava procedendo per l'affiliazione alla FIC e che il Consiglio Direttivo era fermamente intenzionato a procedere con l'affiliazione alla FIC per l'anno 2024. Negava di aver mai saputo che nel dicembre-gennaio 2024 una quindicina di atleti della sezione canottaggio della ASD Schenone si allenassero presso la [OMISSIS].

MOTIVI

Il presente procedimento deve essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (*ex multis* Cass. Civ. nn. 24542/2009 e 8767/2011).

Nel presente giudizio si contestano agli odierni Deferiti due distinte condotte nell'ambito della medesima vicenda, poi culminata nel trasferimento di 15 atleti della sezione canottaggio della ASD Schenone ad altra Società (Elpis Genova).

Nello specifico, si contesta al Sig. Peruzzi di avere, nel corso di una riunione che si sarebbe tenuta nel dicembre 2023 alla presenza anche del Deferito Parodi e del Sig. [OMISSIS] convinto alcuni atleti a trasferirsi presso la Società [OMISSIS], sostenendo che "l'ASD Schenone avrebbe chiuso l'attività di canottaggio".

Al Sig. Parodi si contesta invece di avere scritto ed inviato in data 05/02/2024 all'Ufficio Tesseramento FIC una e-mail dall'indirizzo della ASD Schenone come mittente a firma del Sig. [OMISSIS] con la quale la ASD Schenone comunicava agli uffici FIC che non avrebbe

M. 2. 25

rinnovato la propria affiliazione per l'anno 2024 e chiedeva lo svincolo di 15 atleti, di cui indicava i nominativi. Tutto ciò sarebbe avvenuto quando il Parodi non ricopriva più alcuna carica in seno agli organi direttivi societari ed a totale insaputa del Presidente *pro-tempore*.

Anche in ragione della diversità delle condotte contestate agli Incolpati, le rispettive posizioni verranno trattate separatamente nell'immediato seguito.

1) Quanto al deferito Sig. Vasco Carlo PERUZZI

Dalla disamina degli atti di causa le condotte contestate al Signor Peruzzi non risultano adeguatamente provate. Le contestazioni all'ex allenatore contenute nella segnalazione presentata alla Procura Federale non hanno trovato valida conferma dall'indagine della Procura Federale che ne è scaturita, né dall'istruzione del presente giudizio.

La Difesa del Sig. Peruzzi, al contrario, ha versato in atti delle dichiarazioni scritte da cui risulta che il Signor [OMISSIS] che secondo il segnalante avrebbe partecipato alla riunione con gli atleti svoltasi nel dicembre 2023) ha negato tale circostanza dichiarando che: "*in quel periodo nessuna riunione in cui gli atleti sarebbero stati invitati a trasferirsi presso altra associazione si è mai tenuta alla mia presenza*". Vi sono poi le dichiarazioni scritte di atleti i quali, sempre secondo il segnalante, avrebbero scelto di lasciare la ASD Schenone a seguito delle pressioni/influenze esercitate dal sig. Peruzzi. Tuttavia, risulta che nelle loro dichiarazioni in atti gli atleti abbiano negato l'esistenza di una riunione in cui il Peruzzi li abbia invitati a trasferirsi, anzi hanno dichiarato espressamente di essersi trasferiti di loro spontanea volontà (cfr. docc. 1-4 della Difesa Peruzzi Parodi).

Nei suddetti termini deve quindi ritenersi non raggiunta la prova dei fatti contestati all'incolpato Peruzzi e tanto basta a rigettarne il deferimento.

2) Quanto al deferito Sig. Christian PARODI

A diverse conclusioni deve pervenirsi nei confronti del Deferito Sig. Parodi, entro i termini che seguono.

La posizione del Parodi ruota tutta attorno allo svincolo e passaggio di 15 atleti della ASD Schenone alla Società [OMISSIS] L'art. 11, comma 1.3 nn. 1) e 2) del Regolamento Organico della FIC stabilisce che il tesserato atleta che non intenda continuare a far parte

H. 2. 255

del soggetto affiliato, può rassegnare le proprie dimissioni entro il 15 dicembre, e che il passaggio ad altra società nel corso dell'anno è consentito entro il 15 aprile, previo nulla-osta da parte del soggetto affiliato. Nulla di tutto ciò risulta avvenuto nel caso di specie.

[OMISSIS] ha riferito in questo giudizio di aver manifestato al Parodi il proprio benessere allo svincolo degli atleti, i quali tuttavia si erano già trasferiti "di fatto" alla Società [OMISSIS] sin dal gennaio 2024, senza che la cosa fosse stata portata a conoscenza della ASD Schenone dal Parodi, né dal Peruzzi, né dalla stessa [OMISSIS].

Nel suddetto quadro si innestano quindi le condotte del Parodi, che il giorno 05/02/2024 (il fatto in sé va ritenuto pacifico) si presentava negli uffici della ASD Schenone per inviare una mail all'Ufficio Tesseramento FIC a nome della ASD Schenone ed a firma del Presidente in carica utilizzando il PC e le credenziali informatiche della suddetta società, comunicando agli uffici federali l'intenzione di non procedere al rinnovo dell'affiliazione alla FIC per il 2024 e chiedendo lo svincolo di 15 atleti.

L'istruttoria dibattimentale e la documentazione agli atti di questo procedimento portano a concludere che il Parodi, contravvenendo alle indicazioni del [OMISSIS] abbia agito del tutto arbitrariamente in ordine alla comunicazione di non-rinnovo dell'affiliazione della ASD Schenone alla FIC per l'anno 2024.

A tal riguardo va osservato che la ASD Schenone aveva in effetti già palesato la volontà di rinnovare l'affiliazione per l'anno 2024, avendo già corrisposto alla FIC la relativa quota unica. Inoltre, entro il termine del 15/2/24 avrebbe potuto perfezionare la procedura di affiliazione tesserando un tecnico ed uno o più atleti per condurre l'attività agonistica. Se al contrario entro il 15/2/24 non avesse provveduto, il processo di affiliazione si sarebbe bloccato automaticamente.

Su tali presupposti questo Tribunale ritiene che l'Incolpato sia così venuto meno ai propri doveri di *fair play*, che costituiscono "l'in sé" dell'Ordinamento Sportivo, nella loro declinazione in doveri di lealtà, probità, correttezza e buona fede richiamati dal Regolamento di Giustizia Federale, nonché nei Codici etici e di Comportamento sportivo della FIC e del CONI.

Tuttavia, non può ignorarsi che la ASD Schenone avrebbe avuto la concreta possibilità di intervenire per rimediare alle condotte dell'Incolpato. E' dimostrato in atti che la e-mail

M. 2. 259

del 05/02/2024 inviata dalla casella di posta elettronica della ASD Schenone all'Ufficio Tesseramento FIC era stata inviata per conoscenza anche all'indirizzo del [OMISSIS] (il quale si è limitato a dichiarare a questo Tribunale di non averla mai ricevuta).

Non solo: vi è in atti anche la comunicazione e-mail inviata dall'Ufficio Tesseramento FIC il giorno successivo (06/02/2024 alle ore 14:54) che proprio a riscontro della comunicazione ricevuta il giorno prima dalla ASD Schenone, nel confermare di avere ricevuto il pagamento della quota di affiliazione 2024 chiedeva chiarimenti in ordine al nominativo del Presidente (che dagli archivi federali risultava ancora essere il Sig. [OMISSIS] e non [OMISSIS]). Oltretutto, anche l'e-mail in discorso risulta inviata tanto alla ASD Schenone che per conoscenza al Parodi ed allo stesso [OMISSIS], il quale ultimo ha dichiarato a questo Collegio di "non averla vista". In definitiva, si può dunque affermare che se la ASD Schenone e/o il [OMISSIS] avessero usato l'ordinaria diligenza nel vagliare la comunicazione ad essi inviata dagli uffici federali il 06/02/2024, si sarebbero potuti facilmente accorgere della situazione venutasi a creare e quindi rettificare la comunicazione inviata il giorno prima dal Parodi e confermare agli uffici federali della FIC la volontà della ASD Schenone di procedere con l'affiliazione per l'anno 2024. Le suddette considerazioni consentono quindi (ex art. 11 comma 2 RGF) di riconoscere a favore del Parodi una diminuzione della sanzione edittale.

In chiusura, un'ultima considerazione va spesa nei confronti delle ulteriori dichiarazioni rese dal Sig. [OMISSIS] nel corso dell'udienza 29/01/2025. Difatti, il teste ha dichiarato al Tribunale: *"Sono a conoscenza del fatto che gli atleti [della ASD Schenone, ndr] si erano di fatto già trasferiti alla Società [OMISSIS] sin dal gennaio 2024, di questo trasferimento di fatto non siamo stati avvertiti né dal Parodi né dal Peruzzi. Ora che ci penso meglio, preciso che del trasferimento ci hanno informato alcuni genitori degli atleti, i quali ci hanno informato che i ragazzi si erano trasferiti alla Società [OMISSIS]. Neppure la Società [OMISSIS] ci ha informato che i ragazzi si stavano allenando da loro..."*.

In merito a tali dichiarazioni, dalle quali risulterebbe emergere che gli atleti per i quali la ASD Schenone ha comunicato lo svincolo alla FIC nel febbraio 2024 fossero ad insaputa della stessa già trasferiti "di fatto" presso la Società [OMISSIS] sin dal precedente mese di gennaio, questo Tribunale ritiene di dover rimettere gli atti alla Procura Federale, affinché valuti la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari a carico degli ex-atleti della ASD

H. 2. 25. 2

Schenone trasferitisi presso la [OMISSIS] e/o a carico del Sig. [OMISSIS] e/o a carico della stessa [OMISSIS] .

P.T.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando,

- rigetta per i motivi di cui in narrativa il deferimento nei confronti del Sig. Vasco Carlo Peruzzi;

- accoglie per i motivi di cui in narrativa il deferimento nei confronti del Sig. Christian Parodi e per l'effetto, visti gli artt. 5 comma 1 lett. d) e 11 comma 2 RGE, applica nei suoi confronti la sanzione della sospensione a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo di mesi 4 (quattro) con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.

RIMETTE

gli atti alla Procura Federale, affinché valuti la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari a carico degli ex-atleti della ASD Schenone trasferitisi nel gennaio 2024 presso la [OMISSIS] e/o a carico del Sig. [OMISSIS] e/o a carico della [OMISSIS] per il medesimo trasferimento.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di comunicare la presente Decisione:

- ai Signori Vasco Carlo Peruzzi e Christian Parodi, presso il loro Difensore costituito Avv. Tommaso Pala del foro di Genova, al suo indirizzo p.e.c.
- alla Procura Federale FIC, al suo indirizzo p.e.c.

DISPONE

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga pubblicata nell'apposita sezione del sito internet federale.

Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il 7 febbraio 2025.

Avv. Simone Colla – Presidente [f.to]

M. 2. 25

Avv. Barbara Icardi – Componente-Relatore [f.to]

Avv. Biagio Terrano – Componente [f.to]

11.2.25